



DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ

ACCORDO ATTUATIVO

Tra

il Dipartimento di Storia Culture e Civiltà - DiSCI dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con sede legale in Piazza San Giovanni in Monte n. 2, 40124 Bologna (BO) (C.F.: 80007010376) e rappresentato dalla Prof.ssa Francesca Sofia, nata a XXXXXXXX in qualità di Direttrice e legale rappresentante (in seguito DISCI);

pec: disci.dipartimento@pec.unibo.it

e

il Comune di Rimini, in quanto Comune capofila del Distretto sociosanitario di Rimini con sede legale in Piazza Cavour n. 27, Rimini (RN) (C.F.: 00304260409) e rappresentato dal Dott. Fabio Mazzotti, in qualità di Capo Dipartimento Servizi di Comunità (in seguito anche semplicemente “il Comune”), ai sensi dell’Atto del Sindaco prot. n. 56902 del 27.02.2019;

pec: dipartimento2@pec.comune.rimini.it

VISTA

la L. 241/90 e ss.mm.ii. laddove stabilisce all’art.15 che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art.11, commi 2 e 3, della medesima legge;

PREMESSO CHE

- a) la L.R. 5 dicembre 2018, n. 19 istituisce, regola e sostiene un sistema regionale universalistico, accessibile ed equo di promozione della salute della persona e della comunità;



DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ

- b) il DM 77/2022 indica nello sviluppo di nuovi modelli e standard la chiave per il ripensamento dell'assistenza territoriale;
- c) le Aziende sanitarie rappresentano depositari di sapere scientifico e di competenze di ricerca che promuovono l'assistenza sanitaria individuale e collettiva;
- d) gli Enti Locali territoriali giocano un ruolo fondamentale nell'ambito della promozione della salute e del benessere, in quanto soggetti istituzionalmente più prossimi e vicini alle comunità locali di riferimento e pertanto più in grado di incidere tramite interventi di salute integrati e trasversali alle diverse politiche;
- e) le organizzazioni sociali, dell'associazionismo e del terzo settore nonché di gruppi di interesse ancorché informali espressione delle comunità locali svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della cittadinanza attiva e consapevole;
- f) il DISCI attraverso il 'Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale' (di seguito anche "CSI-UniBo"), centro interdipartimentale che afferisce al dipartimento, possiede al proprio interno professionalità idonee e competenti per svolgere congiuntamente studi e ricerche coerenti con le finalità di cui sopra;
- g) il Comune di Rimini intende sottoscrivere la presente convenzione in qualità di comune capofila del Distretto sociosanitario di Rimini;
- h) il Comune intende avvalersi dell'Azienda Usl della Romagna per ottemperare agli oneri economici previsti, in quanto quest'ultima è l'Ente incaricato della gestione amministrativa e contabile del FRNA (Fondo per la non autosufficienza della Regione Emilia-Romagna) ai sensi della vigente Convenzione sulla gestione associata ed integrata sottoscritta in data 8 gennaio 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ

Art. 1 – Oggetto

Le parti convengono di stipulare un accordo di collaborazione volto alla riorganizzazione dei servizi territoriali del Distretto sociosanitario di Rimini secondo i principi della Comprehensive Primary Health Care come strategia di promozione dell'equità in salute.

Tale processo di riorganizzazione punta a sostenere i servizi nella loro capacità di lavorare in rete e di agire in modo integrato sia sui determinanti sociali della salute sia sul piano dell'assistenza. Se la malattia trova una sua risposta nei presidi sanitari, la salute richiede azioni sulle condizioni di vita delle persone, attraverso il loro coinvolgimento nella definizione stessa del loro miglior interesse. La promozione della salute richiede quindi di comprendere quali dinamiche limitano la capacità delle persone di esercitare controllo sulla propria vita. A tal fine è necessario immaginare figure e servizi di prossimità, capaci di attivare forme di partecipazione delle persone, valorizzando le risorse che i territori esprimono. La promozione della salute viene quindi individuata come cornice concettuale per il ripensamento in termini integrati, partecipativi e di prossimità dei servizi sociali e sanitari, in linea con i dettami del DM 77/2022.

Art. 2 – Modalità di attuazione

Il piano delle attività prevede, per il primo anno:

- la realizzazione di un processo partecipativo per la stesura del progetto di riorganizzazione delle politiche e dei servizi sociali e sanitari in termini integrati, coinvolgendo attori istituzionali e comunitari secondo i principi della ricerca-azione e della formazione-intervento, e valorizzando quanto già espresso a livello locale;
- uno studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di monitoraggio/sorveglianza processuale delle disuguaglianze in salute capace di fungere anche da strumento di valutazione d'impatto delle future politiche;
- avvio del coinvolgimento delle sedi locali dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna per la stesura di apposita convenzione volta a realizzare percorsi formativi a supporto della riorganizzazione.



DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ

Le attività e relativo finanziamento (vedasi art. 4 sotto) per gli anni successivi verranno definite di concerto fra gli enti convenzionati sulla base dello stato di avanzamento delle azioni intraprese e della necessaria individuazione delle nuove.

Art. 3 – Impegni delle parti

Per la realizzazione del progetto il DISCI, e più specificatamente il CSI-Unibo, si **impegna** a coordinare il processo di progettazione partecipata, di studio di fattibilità del sistema di monitoraggio delle disuguaglianze e di costruzione delle relazioni con le sedi locali dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna per lo sviluppo di percorsi di formazione a supporto del processo di riorganizzazione.

Il Comune di Rimini, in quanto Comune capofila del Distretto sociosanitario di Rimini, si impegna a:

- a) porre in essere tutte le azioni di raccordo, acquisizione e messa a disposizione del progetto delle informazioni di competenza;
- b) validare lo schema di organizzazione del processo di progettazione partecipata, di studio di fattibilità del sistema di monitoraggio delle disuguaglianze;
- c) disporre l'erogazione delle risorse finanziarie convenute per il tramite dell'Azienda Usl della Romagna, in quanto Ente incaricato della gestione amministrativa e contabile del FRNA (Fondo per la non autosufficienza della Regione Emilia-Romagna), ai sensi della vigente Convenzione sulla gestione associata ed integrata sottoscritta in data 8 gennaio 2021.

Art. 4 – Oneri economici

Per la realizzazione delle attività del primo anno, e in particolare per l'eventuale reclutamento di figure esperte per le azioni previste, il Comune si impegna a trasferire al DISCI (nelle modalità indicate all'art. 3) un contributo di € 26.000,00 entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.



DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ

Il versamento del contributo sarà effettuato dal Comune dietro presentazione alla Azienda Usi della Romagna di note di addebito, indicanti le modalità per effettuare il versamento.

La definizione delle attività relative agli anni successivi, così come l'importo degli eventuali oneri economici a copertura delle stesse sarà definito attraverso appositi accordi integrativi da concordare sulla base dello stato di avanzamento delle azioni progettuali.

Art. 5 – Proprietà e utilizzo dei dati

Le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione attraverso modalità operative concordate, anche in merito alla gestione dei dati.

Reciprocamente le Parti si impegnano a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante le attività del presente accordo. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente convenzione.

Art. 6 – Comunicazioni e responsabilità

Al fine di assicurare lo scambio di informazioni sulle attività espletate dalle Parti vengono identificati come referenti per le attività in oggetto della presente convenzione per il DISCI il Prof. Ivo Quaranta, e per il Comune di Rimini il Capo Dipartimento Servizi di Comunità Dott. Fabio Mazzotti.

Art. 7 - Assicurazioni

Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni o infortuni causati o derivati dall'espletamento delle attività svolte per propria parte ai sensi del presente accordo.

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante all'altra dai rapporti di lavoro e/o di consulenza che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.



DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ognuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei dati in relazione alle attività di cui all'articolo. 2 e 4, ai sensi del d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nelle attività in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 9 – Durata, rinnovo, modifiche

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa e alla scadenza potrà essere rinnovata, sulla base di un'intesa scritta tra le Parti.

L'accordo può essere modificato o integrato solo per iscritto e previa sottoscrizione ad opera di entrambe le Parti.

Le Parti stabiliscono che comunicazioni formali reciproche inerenti il presente accordo dovranno essere effettuate via PEC.

Art. 10 – Recesso e risoluzione

Le Parti hanno facoltà di recedere dall'accordo ovvero di risolverlo consensualmente mediante comunicazione nelle forme previste, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulle attività già eseguite o in corso di esecuzione; resta salvo tutto ciò che è stato ottenuto in termini di risultati.



DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ

Art. 11 – Controversie e foro competente

Per ogni eventuale contestazione e/o controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo che non venisse risolta bonariamente tra le parti, si individua quale foro competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 12 – Sottoscrizione, registrazione e bollo

Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale in un unico originale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte II, D.P.R. 131/1986 a spese della Parte richiedente, ed è inoltre soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 – Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972. L'imposta è a carico del DISCI che provvede al versamento in modalità virtuale (autorizzazione n. 14038 del 13/12/2018).

Per il Dipartimento di Storia Culture e Civiltà

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Prof.ssa Francesca Sofia**

Per il Dipartimento Servizi di Comunità

Comune di Rimini

Dr. Fabio Mazzotti**



DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ

*** Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90*